

Le nuove disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25

Nel Capo III, art. 10, dell' Atto completo del **Decreto-Legge n. 71/2024** – “Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”, leggiamo alcune interessanti disposizioni che riguardano una particolare categoria di docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado.

“**Comma 1.** Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, **i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali** a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, **sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale** ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. **Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.**”

“**Comma 2.** I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, **sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili**, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (...). Conseguita l'abilitazione, **i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito (...).**”

“**Comma 3.** I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510 (...), avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive (...), sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.”
([Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71](#))